

**Norme in materia di diritto allo studio universitario.**

**Art. 38 bis**

*(Restituzione di somme erogate)(1)*

**1.** Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:

**a)** pagamento in un'unica soluzione;

**b)** pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.

**2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.

**3.** In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019